

ATTI PARLAMENTARI

VI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XV
n. 23
1969,
1970 e 1971

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

*sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione
della legge 21 marzo 1958, n. 259*

**ENTE NAZIONALE DELLE CASSE RURALI,
AGRARIE ED ENTI AUSILIARI**

Presentata alla Presidenza il 16 febbraio 1973

N. B. — La documentazione contabile è contenuta nel volume allegato.

PAGINA BIANCA

INDICE

Determinazione della Corte dei conti n. 1152 del 16 gennaio 1973	Pag.	5
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria per gli esercizi 1969, 1970 e 1971 dell'Ente nazionale delle casse rurali, agrarie ed enti ausiliari	»	6

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 1152

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 16 gennaio 1973;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 marzo 1967, con il quale l'**Ente nazionale delle case rurali, agrarie ed enti ausiliari** è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 1969, 1970 e 1971 nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio sindacale trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

viste le pronuncie su tali conti, rese rispettivamente il 5 dicembre 1970, il 27 settembre 1971 e il 30 agosto 1972 dal Ministro per il tesoro cui compete la vigilanza sull'Ente;

esaminati gli atti;

udito il relatore e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 1969, 1970 e 1971;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incumbente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — corredati dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 1969, 1970 e 1971 — corredati dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — dell'Ente nazionale delle casse rurali, agrarie ed enti ausiliari, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

IL RELATORE

f.to Maconio

IL PRESIDENTE

f.to Cataldi

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ESERCIZI 1969, 1970 E 1971 DELL'ENTE NAZIONALE DELLE CASSE RURALI, AGRARIE ED ENTI AUSILIARI

SOMMARIO

1. Premessa. — 2. Ordinamento e finalità. — 3. Il personale. — 4. Le risultanze complessive della gestione finanziaria. — 5. Le entrate correnti. — 6. Le uscite correnti. — 7. Gli accertamenti e gli impegni in conto capitale e per partite di giro. — 8. La situazione patrimoniale ed il conto economico. — 9. Conclusioni.

1. — PREMessa

La gestione finanziaria dell'Ente nazionale delle casse rurali, agrarie ed enti ausiliari ha formato oggetto di relazione fino all'esercizio 1968 (1).

Con la presente si riferisce, a norma dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli esercizi 1969, 1970 e 1971.

2. — ORDINAMENTO E FINALITÀ

L'Ente nazionale delle casse rurali, agrarie ed enti ausiliari conseguì giuridico riconoscimento con regio decreto 19 novembre 1936, n. 2122.

Con il medesimo provvedimento venne anche approvato il relativo statuto, di poi sostituito con altro testo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1949, n. 492.

Durante il periodo che in questa sede si considera è rimasto in essere l'assetto ordinamentale quale delineato dalla normativa anzidetta e di cui è menzione nella precedente relazione.

Per completezza di informativa, conviene, peraltro, dar notizia che l'assetto di cui sopra ha subito, di recente, parziali modificazioni, sia per quanto concerne la struttura organizzativa dell'Ente sia per quanto attiene ad una nuova specificazione (ma senza modificazioni di rilievo) dei compiti affidati allo stesso, a seguito della entrata in vigore del nuovo statuto, deliberato dal Consiglio nazionale nelle riunioni del 25 ottobre 1968 e del 30 maggio 1969 ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1972, n. 233 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 13 giugno 1972).

In virtù di detto testo statutario (articolo 2), l'Ente, ai fini del conseguimento dello scopo fondamentale (rimasto immutato) di curare l'assistenza tecnica delle associate per il miglioramento e l'incremento delle stesse, è tenuto ad assolvere i seguenti compiti:

- 1) studiare i problemi riguardanti le associate nonché la cooperazione in generale e quella del credito in ispecie per prospettare adeguate soluzioni;
- 2) assistere le associate nell'espletamento di pratiche amministrative e contabili e nelle operazioni con altri istituti di credito;

(1) Vedasi relazione della Corte al Parlamento sulla gestione finanziaria degli esercizi 1967 e 1968 (Atti Parlamentari, V Legislatura, Camera dei Deputati, Doc. XV, n. 83).

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 3) istituire corsi di studio per la formazione e l'aggiornamento professionale dei dipendenti della categoria delle casse rurali;
- 4) promuovere studi e convegni allo scopo di dibattere argomenti interessanti la categoria;
- 5) curare i rapporti con le autorità pubbliche e con le organizzazioni estere delle casse rurali;
- 6) funzionare, se richiesto, da arbitro nelle questioni di carattere economico che sorgessero nell'ambito della categoria;
- 7) favorire la costituzione di casse rurali ed artigiane;
- 8) adoperarsi in generale per lo sviluppo ed il miglioramento delle associate.

In base al nuovo statuto (articolo 4), la possibilità della iscrizione tra i soci dell'Ente, per l'innanzi limitata alle aziende cooperative di credito (escluse le banche popolari), è stata estesa nei confronti delle Federazioni regionali od interregionali delle casse rurali (2) e, per la regione a statuto speciale del Trentino-Alto Adige, della Federazione dei consorzi cooperativi di Trento e della Raiffeisen-verband Sudtiroi di Bolzano, nonché della Federazione nazionale italiana delle casse rurali ed artigiane (3).

Per quanto concerne la organizzazione periferica, il nuovo statuto non contempla più la istituzione di « Enti di zona », ma dispone (articolo 3) che l'Ente nazionale, per il migliore raggiungimento dei suoi scopi, si avvalga della collaborazione delle Federazioni regionali, dianzi cennate, mediante apposite convenzioni.

Il consiglio nazionale dell'Ente è, ora, composto, oltre che dal presidente e dal vicepresidente dell'Ente medesimo, dai legali rappresentanti delle Federazioni regionali (ivi comprese la Federazione dei consorzi cooperativi di Trento e la Raiffeisen-verband Sudtiroi di Bolzano) nonché da un membro eletto dal consiglio della Federazione nazionale italiana delle casse rurali e da un membro eletto dal consiglio dell'Istituto di credito delle casse rurali ed artigiane (ICCREA) (4).

Immutato è rimasto il numero dei componenti della giunta esecutiva, ma di essa è stato chiamato a far parte anche il vice-presidente dell'Ente, mentre i membri elettivi sono stati ridotti da otto a sette.

3. — IL PERSONALE

Durante il periodo in esame non sono intervenute modificazioni al regolamento del personale approvato con decreto del Ministro per il tesoro in data 30 gennaio 1968.

Come già riferito nella precedente relazione, il trattamento economico e la progressione automatica degli scatti di stipendio, quali determinati dalle tabelle allegate al menzionato

(2) Trattasi di società cooperative di secondo grado cui aderiscono le casse rurali aventi sede in una o più regioni determinate.

(3) Associazione di categoria, costituita a rogito notaio Misurale in data 18 dicembre 1958.

Nella assemblea straordinaria della Federazione in data 14 giugno 1969 è stato approvato un nuovo testo statutario, di cui allegasi stralcio per la parte concernente gli scopi sociali, che non hanno subito sostanziali modificazioni rispetto a quelli contemplati nel precedente statuto e di cui erasi rilevata la parziale coincidenza con le finalità dell'Ente nazionale.

(4) Nel testo statutario (art. 7) l'Istituto risulta inesattamente indicato come « Istituto di credito delle casse rurali enti ausiliari ». Costituito nella forma di società per azioni, i cui soci sono le casse rurali, svolge una funzione di stanza di compensazione e di eventuale provvista di mezzi finanziari.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

regolamento, seguono le variazioni del contratto collettivo di lavoro dei dipendenti delle aziende di credito.

Alla data del 31 dicembre 1971, il personale in servizio era costituito da n. 12 elementi (su una dotazione organica di complessive n. 20 unità).

4. — LE RISULTANZE COMPLESSIVE DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Nel rispetto del termine massimo di legge (30 aprile di ciascun anno) i conti consuntivi degli esercizi di cui trattasi sono stati deliberati dal Consiglio nazionale, rispettivamente, nelle sedute del 25 aprile 1970, del 23 aprile 1971 e del 28 aprile 1972 ed hanno tutti riportato la prescritta approvazione da parte del Ministero vigilante.

La gestione finanziaria degli esercizi in esame si riassume, per la parte di competenza, nelle risultanze che seguono (5):

	1968	1969	1970	1971
<i>Entrate</i>				
— correnti	96.624.064	88.228.860	103.162.483	105.510.263
— in conto capitale	210.800	—	331.735	850.000
— per partite di giro	13.530.880	29.283.748	19.761.333	7.780.169
	110.365.744	117.512.608	123.255.551	114.140.432
<i>Uscite</i>				
— correnti	90.004.571	87.280.909	102.881.332	102.994.804
— in conto capitale	210.800	—	820.868	2.501.351
— per partite di giro	13.530.880	29.283.748	19.761.333	7.780.169
	103.746.251	116.564.657	123.463.533	113.276.324
RISULTATO FINANZIARIO D'ESERCIZIO	+ 6.619.493	+ 947.951	— 207.982	+ 864.108

Come emerge dai dati di cui sopra, la gestione consegue, negli esercizi considerati, un sostanziale pareggio tra accertamenti ed impegni.

Le dimensioni quantitative della gestione medesima che, come già segnalato, nella precedente relazione (6), mostravano, per l'esercizio 1968, una sensibile contrazione rispetto a quelle dell'esercizio 1967, si sono di poi stabilizzate ai nuovi livelli, pur se, in ogni esercizio, con una diversa ripartizione tra la parte corrente, la parte in conto capitali e le partite di giro.

(5) Per gli opportuni raffronti vengono riportati anche i dati concernenti l'esercizio 1968.

(6) Relazione per gli esercizi 1967 e 1968, citata, pag. 9.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5. — LE ENTRATE CORRENTI

Le entrate finanziarie di parte corrente sono costituite come appresso:

	1968	1969	1970	1971
Contributi associativi	16.006.456	9.311.467	20.375.811	29.278.018
Contributo dello Stato	59.990.000	59.990.000	59.990.000	59.990.000
Contributi di Enti diversi	19.996.000	17.818.060	21.000.000	10.000.000
Proventi diversi e rimborso spese	631.608	1.109.333	1.796.672	2.195.245
Proventi abbonamento notiziar- io « Ruralcasce »	—	—	—	4.047.000
	96.624.064	88.228.860	103.162.483	105.510.263

Il cespite principale è costituito, come negli esercizi precedenti, dal contributo dello Stato, quale determinato dalla legge 24 ottobre 1966, n. 933.

I contributi associativi passano da lire 9.311.467 nell'esercizio 1969 a lire 29.278.018 nel 1971 (7).

I contributi di Enti diversi sono rappresentati da somme volontariamente versate all'Ente da Istituti bancari e presentano una certa flessione nell'esercizio 1971.

In quest'ultimo esercizio sono riportati anche i proventi derivanti dalle quote di abbonamento al notiziario « Ruralcasce », per lire 4.047.000.

6. — LE USCITE CORRENTI

Le uscite correnti sono indicate, secondo la ripartizione economica (il conto consuntivo ne indica anche la ripartizione funzionale, cioè per connessione di attività), nel quadro che segue:

	1968	1969	1970	1971
Personale	57.379.996	54.250.000	57.557.694	66.060.000
Consulenze e collaborazioni	11.531.095	10.206.100	8.705.150	1.597.630
Diarie e viaggi	3.453.508	3.575.989	3.225.507	5.110.851
Stampa e pubblicazioni	3.970.000	5.746.008	13.134.556	4.091.366
Locazioni, utenze, postali e tele- foniche, consumi	8.442.674	6.626.830	8.704.502	8.960.989
Rappresentanza	502.653	501.432	499.980	459.950
Contributi associativi	110.000	100.000	687.500	2.400.000
Organi statutarî	4.614.645	3.234.550	5.658.440	5.940.955
Spese legali	—	3.040.000	250.000	—
Convegni e corsi	—	—	4.458.003	4.104.910
Borse di studio e premi laurea	—	—	—	969.398
Tipografia e spedizione « Rural- casce »	—	—	—	3.298.755
	90.004.571	87.280.909	102.881.332	102.994.804

(7) Conformemente alla esigenza rappresentata dalla Corte nella precedente relazione e in ottemperanza alle disposizioni statutarie, con decreto ministeriale 4 settembre 1972 è stato approvato il regolamento per l'esazione dei contributi associativi.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In ordine alle spese in discorso conviene principalmente notare che:

a) in relazione alla natura ed agli scopi istituzionali dell'Ente, le erogazioni di maggior rilievo sono costituite dalle spese di personale, che presentano progressivi incrementi (passando da lire 54.250.000 nell'esercizio 1969 a lire 66.060.000 nell'esercizio 1971), dovuti, essenzialmente, agli scatti della scala mobile intervenuti nel periodo considerato nonché ai miglioramenti retributivi concessi anche per effetto della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante « norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti e assimilati »;

b) le spese per « consulenze e collaborazioni » registrano, segnatamente nell'ultimo esercizio, una rilevante flessione, ricollegabile solo in parte al diverso sistema di contabilizzazione adottato nel 1970 e nel 1971, esercizi nei quali è stata istituita la voce « convegni e corsi », rispettivamente, per lire 4.458.003 e lire 4.014.910.

Al proposito, giova notare che il collegio sindacale, nella propria redazione al conto consuntivo per il 1971, ha dato atto che gli incarichi di consulenza e studio, deliberati dalla giunta esecutiva, hanno avuto carattere temporaneo e sono stati limitati ai soli casi di particolari contingenti necessità tecniche e che, conformemente alla esigenza rappresentata dalla Corte, è stata constatata l'acquisizione in atti di adeguata documentazione della attività svolta in relazione agli incarichi medesimi;

c) circa le spese per gli organi statutari, vale segnalare che, in aderenza a quanto esposto dalla Corte nella precedente relazione (8), il Ministero del tesoro, con lettere in data 3 dicembre 1970 e 28 luglio 1972, ha proceduto alla approvazione degli emolumenti spettanti ai componenti di detti organi, rispettivamente, per il biennio 1970-71 e per il biennio 1972-73.

Per quanto attiene, infine, alla attività svolta dall'Ente nel periodo considerato, si rinvia alle annuali relazioni del presidente dell'Ente medesimo, che alla presente si accompagnano.

Si ravvisa, comunque, utile riportare, nel prospetto di cui appresso, la ripartizione percentuale delle uscite correnti secondo la classificazione funzionale (9):

	1968	1969	1970	1971
Assistenza tecnica	24,8	22,7	24,2	
Revisione amm. e cont.	13,6	15,1	11,4	
Sviluppo e potenziamento associate	10,7	18,7	25,8	55,4
Corsi di aggiornamento e qualificazione	0,9	1,7	1,1	
Studi e convegni	16,4	14,9	12,7	
Oneri non ripartibili (direzione e amministrazione)	33,6	26,9	24,8	44,6
	66,4	73,1	75,2	

Dai dati del prospetto emerge, in particolare, come gli oneri non ripartibili (direzione e amministrazione) registrino un sensibile incremento nell'ultimo degli esercizi considerati.

(8) Vedi relazione citata, pagina 11.

(9) Per l'esercizio 1971 vengono indicati solo dati sintetici, a cagione della diversità della classificazione delle uscite attuata dall'Ente.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7. — GLI ACCERTAMENTI E GLI IMPEGNI IN CONTO CAPITALE E PER PARTITE DI GIRO

I movimenti in conto capitale, di importo limitato, riguardano, in entrata, l'alienazione di beni mobili e di macchine nonché il realizzo di titoli e, in uscita, l'acquisto dei beni stessi.

Le partite di giro, di ammontare decrescente dalle lire 29.283.748 del 1969 alle lire 7.780.169 del 1971, comprendono le ritenute e i versamenti relativi ad imposte erariali ed ai contributi previdenziali del personale nonché pagamenti e recuperi per conto di terzi.

8. — LA SITUAZIONE PATRIMONIALE ED IL CONTO ECONOMICO

L'Ente, a partire dall'esercizio 1969, si è adeguato a quanto osservato dalla Corte nella precedente relazione (10) circa l'esigenza di comprendere tra gli elaborati contabili che formano il consuntivo anche la situazione patrimoniale, i valori della quale, per il periodo in esame, sono compresi nel seguente prospetto:

SITUAZIONE PATRIMONIALE

	1969	1970	1971
<i>Attività</i>			
— Cassa	14.543.261	23.334.089	20.723.441
— Debitori	6.288.579	700.000	—
— Mobili, macchine d'ufficio e automezzo	525.000	789.133	2.440.484
— Accantonamento indennità anzianità personale (polizza INA)	27.130.210	24.539.292	29.365.376
— Depositi cauzionali	331.000	451.000	501.000
— Titoli (Azioni ICCREA SpA; quote ECRA Srl)	—	800.000	800.000
	48.818.050	50.813.514	53.830.301
<i>Passività</i>			
— Creditori	20.716.792	24.925.695	20.697.288
— Indennità di anzianità maturate dal personale	27.130.210	24.739.292	29.365.376
— Ammortamento mobili e macchine	—	—	400.000
	47.847.002	49.664.987	50.830.301
PATRIMONIO NETTO	+ 971.048	+ 1.148.527	+ 3.367.637

(10) Vedasi relazione citata a pagina 12.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Circa le poste della situazione in discorso valgono le notazioni di cui appresso:

1) per le attività:

- a) l'Ente non è proprietario di alcun bene immobile;
- b) le disponibilità di cassa segnano un certo incremento medio rispetto agli esercizi di cui si è trattato nella relazione precedente;
- c) i crediti (conto « debitori »), ammontanti a lire 6.288.579 ed a lire 700.000 alla fine dei primi due esercizi, risultano inesistenti alla chiusura del 1971. È da segnalare che l'Ente ha proceduto nel 1970, con apposita deliberazione, alla eliminazione di residui attivi per lire 888.579 riguardanti crediti verso alcuni soppressi enti di zona;
- d) quanto al conto « mobili, macchine d'ufficio e automezzo » è da notare che l'Ente nel 1969, in sede di stesura della prima situazione patrimoniale, ha proceduto alla valutazione dei beni stessi, stimandoli lire 525.000; successivamente le operazioni effettuate sul conto in parola concernono gli aumenti di valore per gli acquisti ai quali si è proceduto e le diminuzioni per l'alienazione di materiali ritenuti non più utilizzabili;
- e) le altre poste attive del conto riguardano l'indennità di anzianità del personale, per la quale l'Ente ha stipulato una polizza con l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, i depositi cauzionali presso terzi ed i titoli di proprietà;

2) per le passività:

f) i residui passivi (conto « creditori ») ammontano a cifre di qualche rilievo anche se piuttosto costanti durante l'intero periodo; quelli esistenti alla chiusura del 1971 afferiscono per lire 7.141.484 agli esercizi precedenti (concernono principalmente consulenze e collaborazioni ed una quota dell'indennità di anzianità del personale, in contestazione) e per lire 13.555.804 l'esercizio corrente (derivano quasi per intero, dagli oneri relativi alle due mensilità aggiuntive spettanti al personale, erogabili nell'esercizio successivo a quello di competenza). È da segnalare che l'Ente ha proceduto nel 1970 e nel 1971 al riesame dei residui passivi eliminandone, con apposite delibere, lire 1.009.907 nel 1970 e lire 103.651 nel 1971;

g) dal 1971 l'Ente ha iniziato ad indicare, tra le poste passive, anche l'ammortamento dei mobili e delle macchine che, secondo quanto deliberato dal Consiglio nazionale per tale esercizio, per beni in ammortamento valutati in lire 2.440.484, è stato di lire 400.000.

Il netto patrimoniale, sempre positivo, ammonta al 31 dicembre di ciascun esercizio, rispettivamente, a lire 971.048, lire 1.148.527 e lire 3.367.637.

Le variazioni di detta consistenza netta sono dimostrate nel conto economico che segue:

CONTO ECONOMICO

	1969	1970	1971
Entrate correnti	+ 88.228.860	+ 103.162.483	+ 105.510.263
Uscite correnti	— 87.280.909	— 102.881.332	— 102.994.804
	+ 947.951	+ 281.151	+ 2.515.459
Ammortamenti	—	— 331.735	— 400.000
Sopravvenienza attiva da alienazione di mobili	—	+ 106.735	—
Sopravvenienze attive da eliminazione di residui passivi	—	+ 1.009.907	+ 103.651
Sopravvenienze passive da eliminazione di residui attivi	—	— 888.579	—
Valore di stima dei beni mobili	+ 525.000	—	—
	+ 1.472.951	+ 177.479	+ 2.219.110

9. — CONCLUSIONI

Per quanto attiene alle finalità dell'Ente nazionale di cui trattasi, la Corte, nella precedente relazione, rilevata una parziale coincidenza tra i compiti svolti dall'Ente e quelli assunti da altri organismi « autonomamente creati dalla categoria e, in particolare, dalla Federazione italiana delle casse rurali ed artigiane » (11), ebbe a prospettare l'opportunità « che da parte delle Autorità competenti venga valutato se ed in quale misura l'Ente rappresenti tuttora lo strumento più idoneo al perseguimento dell'interesse pubblico all'incremento del credito nel settore agrario ».

In ordine a quanto sopra, il Ministero del tesoro, con nota in data 17 marzo 1971, ha rappresentato, fra l'altro, di ritenere « che i suddetti organismi, sorti per soddisfare le molteplici esigenze di un settore diversificato come quello delle casse rurali, possano coesistere con l'Ente nazionale delle casse rurali, creato per il raggiungimento di finalità di interesse generale connesse con la politica creditizia » ha partecipato di aver, comunque, interessato l'Ente « affinché promuova idonee modifiche degli statuti degli enti in parola per eliminare tutte quelle disposizioni che contengano enunciazioni di scopi già compresi nello statuto dell'Ente nazionale medesimo » (12) ed ha, infine, espresso l'avviso « che siano tuttora valide le ragioni che a suo tempo suggerirono di creare l'Ente e consigliarono, con la legge 24 ottobre 1966, n. 933, di elevare da trenta milioni annui a sessanta milioni annui il contributo dello Stato inteso a consentirgli il raggiungimento delle sue finalità », soggiungendo che « l'attività dell'Ente in parola, attesi i mezzi finanziari di cui può disporre, è da considerare positiva e la sua azione nel settore di assistenza e potenziamento delle casse rurali notevole, anche se potrà essere migliorata in futuro, specie in relazione alla particolare funzione che svolgono le casse rurali di assistenza creditizia, spesso su basi personali, a favore di piccoli imprenditori che operano in zone dove non arrivano i grandi istituti di credito ».

Al proposito la Corte, nel rilevare che anche dopo le modifiche statutarie intervenute, rispettivamente, per l'Ente nazionale di cui trattasi e per la menzionata Federazione, le finalità degli stessi non hanno subito sostanziali innovazioni, non può esimersi dal notare come sia tuttora attuale la situazione di parziale coincidenza tra i compiti assegnati al primo e quelli assunti dalla seconda (13).

Infine, per quanto concerne la gestione finanziaria dell'Ente pubblico in discorso negli esercizi considerati, giova rilevare come la gestione stessa abbia presentato carattere di sostanziale equilibrio, registrando, peraltro, nel 1971, un notevole incremento degli oneri generali di amministrazione.

(11) Vedasi precedente nota n. 3.

(12) Con la nota sopra citata il Ministero del tesoro riconosceva che, ad esempio, « dovrebbe essere soppressa la disposizione contenuta nell'articolo 2 dello Statuto della Federazione italiana casse rurali, lettera c), secondo cui la Federazione medesima " studia i problemi di interesse generale per la categoria e determina i criteri e gli indirizzi per la loro soluzione ", in quanto tale finalità è compresa anche all'articolo 2, n. 1 dello statuto dell'Ente ».

Conviene, peraltro, precisare che il vigente statuto della Federazione, approvato nel 1969, non contempla più la previsione di cui alla succitata lettera c) del precedente atto statutario del 1958.

(13) Con lettera in data 28 novembre 1972 l'Ente ha, comunque, ritenuto di assicurare che « non si mancherà... di far presente agli esponenti sociali della Federazione italiana l'opportunità di porre allo studio iniziative comuni al fine di trovare un'armonizzazione ancora più funzionale e specifica dei compiti dei due Enti nell'ambito dei rispettivi statuti ».

FEDERAZIONE ITALIANA DELLE CASSE RURALI ED ARTIGIANE

STATUTO

Omissis

Articolo 2

La federazione senza fini di lucro ha lo scopo di tutelare gli interessi generali del movimento delle casse rurali ed artigiane e delle cooperative di credito in genere.

Pertanto essa:

- 1) fornisce ai soci di cui all'articolo 4 indirizzi di ordine tecnico ed amministrativo per il buon funzionamento degli enti da essi rappresentati, prestando altresì particolare consulenza in materia legale e fiscale e nell'espletamento di pratiche amministrative e contabili;
- 2) rappresenta gli interessi sindacali della categoria nella stipulazione dei contratti di lavoro o di accordi economici;
- 3) raccoglie ed elabora i dati statistici relativi alle attività dei soci e loro rappresentati;
- 4) promuovere la costituzione di nuove casse rurali ed artigiane e di cooperative di credito legalmente riconosciute;
- 5) designa i rappresentanti della categoria in enti e organismi collegiali;
- 6) esercita tutte quelle altre funzioni che tendono allo sviluppo della categoria e alla realizzazione delle due finalità morali, sociali ed economiche;
- 7) assiste le casse rurali ed artigiane e ne effettua la revisione per il tramite delle federazioni regionali legalmente costituite e da essa riconosciute. Per la regione a statuto speciale Trentino-Alto Adige valgono le norme stabilite a tale scopo dai rispettivi organi competenti;
- 8) assiste e revisiona le federazioni regionali.

Omissis.